



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 423 del 23/05/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

169) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 28/03/2025 E OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN ASSENZA DI PUBBLICO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 LND DEL 21/02/2025
(Gara: VALLEMAIO CALCIO – FONDI CALCIO del 19/02/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Con delibera pubblicata C.U. N.275 del 21/02/2025 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara VALLEMAIO CALCIO – FONDI CALCIO del 19/02/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria, irrogava alla società Fondi Calcio la sanzione **dell'ammenda di euro 500,00 e squalifica del campo da gioco fino al 28.03.2025 con decorrenza immediata ed obbligo di disputare le gare in assenza di pubblico** (art. 8, comma 1 lett. f del CGS) “[...] Sanzione così determinata, a seguito di precedenti, ripetute sanzioni amministrative combinate alla società a causa del comportamento dei propri sostenitori nel corso della stagione sportiva. (R.A e CDC) Il giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara, referto dell'arbitro e rapporto del commissario di campo, di cui un epigrafe, rileva: nel corso della gara, numerosi sostenitori della società a Fondi Calcio, in campo avverso, rivolgevano all'arbitro ripetute gravi espressioni oltraggiose e pesanti minacce. Gli stessi, altresì, accendevano fumogeni e lanciavano petardi ad una bomba carta nella zona esterna al terreno di gioco, senza comunque causare conseguenze. Al termine della gara, mentre calciatori e dirigenti di entrambe le società si accingevano ad abbandonare l'impianto sportivo, un gruppo di sostenitori della società, denominati

“Gioventù Fondana” raggiungevano la parte retrostante dell'area spogliatoi, dove sostavano gli accompagnatori dei tesserati e, scendendo dalle proprie autovetture, cercavano di venirne a contatto rincorrendoli. Successivamente, sfondavano il cancello di entrata all'area dei spogliatoi, ed entrati all'interno, brandendo aste rigide a mo' di manganello, lanciavano sassi e bottiglie di vetro, una delle quali fortuitamente colpiva la testa il calciatore numero uno della stessa società Fondi Calcio, DE BONIS Mirko, procurandogli una ferita lacero contusa al cuoio capelluto con fuoriuscita di sangue. L'arbitro, che era ancora nello spogliatoio, aperta la porta constatava la indebita presenza di queste persone e che le stesse aggredivano i presenti con calci e pugni, oltre che con cinture, ed utilizzavano dello spray urticante al peperoncino. Il calciatore veniva poi portato via in ambulanza, allorché i sostenitori della società si erano finalmente allontanati, dopo che il commissario di campo presente aveva allertato le Forze dell'Ordine. All'arrivo di queste ultime la situazione era rientrata nella normalità. Il tutto aveva avuto una durata di circa 15', durante i quali era stata messa a repentaglio l'incolumità dei presenti, compresi donne e bambini. [...]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava parzialmente la ricostruzione dei fatti riportata nei referti ufficiali (arbitro e commissario di campo), evidenziando che tali documenti non descriverebbero in maniera completa quanto accaduto al termine della gara, in quanto i suddetti ufficiali federali avrebbero assistito solo alla parte conclusiva degli eventi e non alle fasi iniziali, avvenute all'esterno della zona spogliatoi.

In particolare, la società deduceva che gli scontri sarebbero avvenuti circa 50 minuti dopo il termine della partita, in una zona di passaggio obbligato (unico accesso tra spogliatoi, tribuna e uscita), dove si era verificato un blocco del traffico veicolare causato da alcune persone riconducibili alla tifoseria della squadra avversaria che avrebbero provocato i tifosi del Fondi, sopraggiunti successivamente. La situazione sarebbe ulteriormente degenerata in seguito all'utilizzo di uno spray urticante, gesto che la reclamante escludeva esser stato compiuto da un sostenitore del Fondi, come invece riportato nei referti.

La reclamante condannava con fermezza i comportamenti violenti tenuti dai propri sostenitori, ritenendo, tuttavia, ingiusto attribuire loro la totale responsabilità dei fatti accaduti, sottolineando che le tensioni sarebbero state alimentate da provocazioni esterne da parte di taluni sostenitori della squadra avversaria.

Alla luce di quanto sopra, la reclamante chiedeva una riduzione della sanzione inflitta, ritenendo che le responsabilità vadano attribuite in maniera più equilibrata, tenendo conto del contesto, delle dinamiche effettive.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 13 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale, della relazione del commissario di campo e del supplemento di referto dell'Organo Tecnico.

Dalla lettura del referto arbitrale, risultava che l'arbitro era stato bersaglio, durante gran parte della gara, di insulti gravi e reiterati – *“coglione, handicappato, frocio, pezzo di merda, li mandano tutti a noi, ce l'hanno con noi”* - da parte della tifoseria del Fondi Calcio, ai quali il ddg attribuiva il lancio di petardi, fumogeni e una bomba carta all'esterno del terreno di gioco, senza conseguenze per persone o cose. A gara conclusa, uscito dallo spogliatoio, il direttore di gara aveva assistito ad un'aggressione da parte di persone riconducibili alla tifoseria del Fondi Calcio, contraddistinti con i simboli della squadra, che stavano colpendo altri soggetti con calci, pugni e oggetti contundenti. Tra i feriti, il portiere della squadra Fondi Calcio. Prima dell'arrivo dei carabinieri – chiamati dal Commissario di campo aveva - gli aggressori si erano dileguati. Il calciatore ferito veniva soccorso e trasportato in ambulanza. L'arbitro aveva lasciato l'impianto senza ulteriori criticità.

La Corte passava, quindi, alla lettura della relazione del Commissario di campo e del supplemento di referto, ove si confermava di aver visto alcuni sostenitori del Fondi Calcio, denominati *“Gioventù Fondana”*, riconosciuti sia perché gli stessi erano presenti in tribuna a tifare e sia poiché indossavano delle sciarpe al collo con il logo della squadra, che con volto coperto, con forza erano riusciti a sfondare il cancello dell'entrata degli spogliatoi per poi aggredire altre persone presumibilmente locali, con calci e pugni, oggetti contundenti e pericolosi, tra i quali bastone di plastica, spray al peperoncino, cinture, sassi e bottiglie di vetro, tanto che una bottiglia di vetro

colpiva la testa il portiere del Fondi procurandogli una ferita al cuoio capelluto. Sul posto veniva richiesto l'intervento di un'ambulanza e delle forze dell'ordine che giungevano sul posto quando già i tifosi del Fondi si erano allontanati. Il portiere del Fondi, dopo le cure del caso ricevute sul posto, veniva trasportato con l'ambulanza presso il locale pronto soccorso. L'aggressione era durata da circa 15 minuti.

Ciò posto, osserva il Decidente come, esaminati gli atti del procedimento e il reclamo proposto dalla Società le suindicate condotte, nella loro oggettività e pluralità, siano accertati ai sensi dell'art. 61 CGS a tenore del quale *i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.*

Ancora, ritiene la Corte che tali condotte integrino senza dubbio violazione grave delle norme del CGS a presidio della sicurezza e della correttezza sportiva, tali da giustificare un intervento sanzionatorio adeguatamente afflittivo nei riguardi della società Fondi Calcio.

A tal riguardo, si richiama l'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale stabilisce la responsabilità oggettiva delle società anche per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori, siano essi avvenuti sul campo proprio, su campo neutro o presso l'impianto della squadra ospitante.

Tuttavia, in sede di appello, la Corte è chiamata a riesaminare non solo la sussistenza dei fatti contestati, ma anche la proporzionalità e congruità delle sanzioni irrogate.

A tal riguardo, preme evidenziare come l'art. 8, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva imponga che le sanzioni siano commisurate alla *natura* e alla *gravità* dei fatti commessi, e siano *efficaci* in termini di *afflittività*.

In particolare, il principio di *afflittività* orienta il giudice nella scelta del tipo di sanzione da irrogare in concreto, anche attraverso il *cumulo* di più misure, laddove una sola sanzione non sia tale da garantire un'effettiva funzione *dissuasiva*.

Tuttavia, una volta individuata la misura idonea a sanzionare la violazione, è necessario procedere alla *commisurazione* della stessa alla luce del *principio di proporzionalità* (*ex multis*, App. F. 2018, n. 42/CFA), parametrandola alla effettiva gravità, durata e natura dell'illecito accertato, evitando automatismi o duplicazioni sanzionatorie eccedenti il fine repressivo e preventivo della norma sportiva.

Orbene, chiariti i presupposti teorici ed applicativi in materia di irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive, e tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte ritiene che nel caso in esame, pur permanendo la serietà dei comportamenti attribuiti alla tifoseria della società reclamante, la combinazione tra l'ammenda e l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse entro una data determinata sia sufficiente a soddisfare il principio di afflittività, assolvendo nel contempo alla funzione dissuasiva e rieducativa della sanzione, rilevando che l'ulteriore misura della squalifica del campo, se mantenuta, risulterebbe eccedente rispetto alla concreta entità, durata e dinamica dei fatti accertati, anche in considerazione del breve lasso temporale dell'aggressione (circa 15 minuti).

Pertanto, la Corte, nell'esercizio del potere di rimodulazione della sanzione disciplinare, alla luce dei principi sopra richiamati, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo, eliminando la squalifica del campo di gioco, e disponendo l'obbligo di disputare tutte le gare interne a porte chiuse fino al giorno 11 maggio 2025, confermando, altresì, la restante sanzione dell'ammenda pari ad euro cinquecento.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la squalifica del campo di giuoco e disponendo l'obbligo di disputare tutte le gare interne a porte chiuse fino all'11/05/2025, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

183) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTRUM MONTEROTONDO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERSANTI DAVIDE PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.300 LND DEL 6/03/2025

(Gara: CITTADUCALE – CASTRUM MONTEROTONDO del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

Con delibera pubblicata il **6/03/2025** sul C.U. n. **300** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara CITTADUCALE – CASTRUM MONTEROTONDO del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria, irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore Bersanti Davide per 8 gare, *perché* “[..] A fine gara, avvicinava l'arbitro e lo colpiva intenzionalmente con una spallata, senza conseguenze, nel contempo gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose. (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS) [..]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente depositato, preceduto da preannuncio altrettanto tempestivo, la reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo, producendo, a sostegno, la dichiarazione del calciatore interessato.

In essa, il tesserato sosteneva che quanto riportato nel referto arbitrale fosse frutto di un errore di valutazione da parte del direttore di gara.

Il calciatore ammetteva di aver rivolto espressioni offensive nei confronti dell'arbitro, negando tuttavia che le stesse avessero carattere minaccioso, ed escludeva di aver avuto con lui alcun contatto fisico.

A supporto delle proprie argomentazioni, il tesserato evidenziava come l'arbitro non avesse ritenuto necessario procedere con l'espulsione immediata, nonostante il regolamento lo preveda in caso di condotta violenta. Per tali motivi, veniva avanzata richiesta di riduzione della sanzione irrogata.

In via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova video, allegata unitamente a una serie di fotogrammi estrapolati dal medesimo filmato.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Nel corso della riunione tenutasi in data 20 marzo 2025, in modalità telematica, la Corte Sportiva d'Appello riunita in camera di consiglio, procede all'esame del reclamo.

La Corte ha preliminarmente esamina l'ammissibilità della prova video richiesta dal reclamante, ritenendola inammissibile ai sensi dell'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, si rileva come l'utilizzo di filmati sia consentito unicamente nei casi di errore di persona o condotta violenta, fattispecie non ricorrenti nel caso di specie.

La condotta contestata, infatti, è qualificabile come "gravemente irrispettosa" concretizzatasi in un contatto fisico, ai sensi dell'art. 36 CGS, che prevede come sanzione minima la squalifica per 8 giornate o a tempo determinato, fattispecie diversa da quelle di cui agli artt. 35 e 38 CGS in materia di condotte violente.

Alla luce di quanto sopra, la Corte procede alla lettura del referto arbitrale.

In esso si legge che il Sig. Bersanti Davide era da ritenersi espulso in quanto egli, al termine della gara, mentre il direttore di gara stava fornendo spiegazioni al capitano della squadra, gli era passato alle spalle colpendolo con una spallata volontaria.

A seguito dell'intervento dell'arbitro, che lo informava dell'intenzione di riportare l'accaduto nel

referto, il calciatore iniziava a minacciarlo, pronunciando le seguenti espressioni: *“Ti aspetto fuori dal campo”, “sei un coglione”, “tua madre è una zoccola”, “fai una brutta fine”*.

L'arbitro precisava, a tal proposito, di non aver adottato immediato provvedimento disciplinare al fine di tutelare la propria incolumità personale, considerata la tensione della situazione che si era venuta a creare.

Decisione

Osserva la Corte quanto segue.

Dalla lettura del referto arbitrale, che – come noto – costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte ritiene che i fatti ivi descritti risultino pienamente accertati, segnatamente la spallata volontaria inferta dal calciatore al direttore di gara nonché le gravi espressioni minacciose e offensive immediatamente successive, tra cui: *“Ti aspetto fuori dal campo”, “sei un coglione”, “tua madre è una zoccola”, “fai una brutta fine”*.

Deve, peraltro, osservarsi che l'arbitro, nel medesimo referto, ha giustificato l'omessa espulsione immediata del calciatore spiegando di non aver adottato sul momento un provvedimento disciplinare al solo fine di tutelare la propria incolumità personale, considerata la situazione fortemente aggressiva e il clima ostile in cui si è trovato ad operare, a causa della condotta minacciosa del calciatore.

Di talché, non si rilevano elementi di irragionevolezza e/o illogicità tali da superare la portata probatoria del referto arbitrale.

I succitati elementi inducono la Corte a ritenere integrata una *condotta gravemente irrispettosa* nei confronti dell'ufficiale di gara, concretizzatasi in un *contatto fisico* volontario, che risulta dunque suscettibile nella previsione di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, il quale dispone:

“Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

(...)

b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.”

A tal proposito, osserva il Decidente come nel provvedimento impugnato, il giudice di primo grado abbia erroneamente qualificato la condotta ai sensi del comma 2, lett. a) del medesimo articolo, norma che prevede:

“Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. (...)”

Tale disposizione, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso di specie, difettando il presupposto soggettivo, trattandosi pacificamente di calciatore tesserato e non di dirigente, socio o soggetto assimilato.

Ciononostante, la sanzione irrogata – pari a otto giornate di squalifica – risulta conforme alla previsione normativa corretta (art. 36, comma 1, lett. b) CGS) e deve pertanto essere confermata nei suoi effetti sanzionatori.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

IV° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

197) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ URBETEVERE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE EUSTASIO FRANCESCO PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025

(Gara: FONTE MERAIGLIOSA – URBETEVERE CALCIO del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

Con delibera pubblicata il 13/03/2025 sul C.U. n. 166 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara FONTE MERAIGLIOSA – URBETEVERE CALCIO del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore Eustasio Francesco per 7 gare *perché “[...] Calciatori espulsi. Espulso per aver rivolto frasi irrispettose all'indirizzo dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare si portava a pochi metri dal direttore di gara e con fare aggressivo gli rivolgeva frasi offensive e minacciose.* (art. 36 c.1 lett. a CGS) [...]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che la sanzione irrogata al calciatore risulterebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dallo stesso, attesa la mancanza di contatto fisico tra il tesserato e il direttore di gara.

La reclamante, pertanto, invocava l'applicazione dell'art. 36 c.1 lett. a) CGS e l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13 c.1 lett. a) giacché il calciatore avrebbe avuto un atteggiamento irraguardoso solo al momento ed esclusivamente della sanzione disciplinare per il quale si sarebbe scusato al termine della gara con l'arbitro. Ancora, la reclamante negava che il suddetto calciatore abbia proferito espressioni blasfeme contrariamente a quanto riportato nel referto arbitrale.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva la riforma della sanzione irrogata al calciatore in misura meno afflittiva.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 27 marzo del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva di Appello, riunitasi in camera di consiglio, esamina il reclamo in epigrafe.

La Corte procede alla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS. Dal documento emerge che il calciatore, a seguito di un provvedimento tecnico adottato dal direttore di gara, aveva rivolto a quest'ultimo frasi inequivocabilmente offensive (*“ma che sei ritardato? Che cazzo stai a fa?”*).

In occasione della notifica del provvedimento disciplinare, il calciatore si era diretto verso il direttore di gara con atteggiamento minaccioso; giunto a circa due metri di distanza, pur minimizzando il gesto del pugno, aveva ripetutamente proferito espressioni minacciose (*“viè qua che t'ammazzo merda”*) e blasfeme, fino a quando non veniva allontanato dai propri compagni di squadra.

Decisione

Ciò posto, osserva il Decidente come il reclamo sia meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

Preliminarmente, la Corte rileva come le condotte poste in essere dal tesserato, come descritte nel referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 c.1 CGS,

siano sussumibili nell'ambito dell'art. 36, comma 1, lett. a), il quale dispone testualmente:

“Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.”

Ciò posto, preme innanzitutto sottolineare come la squalifica per quattro giornate sia prevista dalla norma quale sanzione *minima* e, al contempo, come in ossequio al principio del *divieto di automatismo* vigente anche nella comminazione delle sanzioni disciplinari sportive, la previsione di una sanzione *minima* non significa che tale pena debba necessariamente e meccanicamente essere applicata dal giudicante in modo rigido e invariabile, senza un'analisi individuale della situazione e la valutazione della proporzionalità della pena.

Ciò in quanto spetta al giudice valutare attentamente le specifiche circostanze del caso concreto e di *modulare* la sanzione in ragione della gravità effettiva della condotta posta in essere, nel rispetto del su richiamato principio di *proporzionalità*.

Tale modulazione, invero, non si esplica solo in relazione all'applicazione di *circostanze aggravanti* o *attenuanti* ai sensi dell'art. 14 e 13 CGS, ma si estende, evidentemente, anche alla determinazione della misura della *sanzione base* prevista dalla norma.

Ancora, trovano applicazione i principi del *concorso materiale* e della *continuazione*, che permettono di sommare o integrare le sanzioni per il concorso di illeciti distinti, ovvero di valutare un'unica sanzione per condotte continuative, in base alle disposizioni del Legislatore.

Svolte le brevi considerazioni che precedono, e passando all'esame dettagliato del caso in esame, Questa Corte ritiene che la sanzione originariamente irrogata, pari a sette giornate di squalifica, risulti complessivamente eccessiva rispetto al quadro fattuale e normativo.

Nel caso di specie, la Corte ritiene, innanzitutto, che si debba considerare come le espressioni offensive rivolte al direttore di gara si inseriscano in un unico contesto di condotta, dovendosi, pertanto, valutare l'episodio nel suo complesso sub art. 36 c.1 lett. a) del CGS.

In secondo luogo, l'art. 37 CGS censura specificamente la pronuncia di espressioni blasfeme, stabilendo per tale condotta una sanzione minima di una giornata di squalifica.

La presenza di tali espressioni, confermate dal referto arbitrale, giustifica dunque l'applicazione di una pena aggiuntiva rispetto a quella base per la condotta irrispettosa di cui all'art. 36 c.1 lett. a) CGS.

Alla somma delle suddette sanzioni minime, ritiene la Corte debba aggiungersi un'ulteriore giornata di squalifica, in ragione dell'espulsione comminata al calciatore durante la gara e dalla gravità complessiva del suo comportamento, considerato, peraltro, che dal referto arbitrale non emergono elementi tali da giustificare l'applicazione di circostanze attenuanti rilevanti, quali ad esempio un'eventuale scusa o ravvedimento del calciatore.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Eustasio Francesco a 6 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA

226) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 SGS DEL 3/04/2025
(Gara: ATLETICO TORRENOVA 1986 – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 30/03/2025 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata la società,

La società Atletico Torrenova 1986 proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo, tutto integralmente richiamato in sede di audizione, chiedeva l'annullamento della sanzione respingendo in toto la ricostruzione riportata dal direttore di gara nel referto arbitrale.

In particolare la società ritiene che le condizioni igieniche dello spogliatoio dell'arbitro non erano assolutamente carenti ma in perfetto ordine a parte la presenza di una piccola perdita d'acqua dovuta alle forti piogge avvenute poca prima dell'inizio dell'incontro.

Sottolineano che tale perdita non poteva in alcun modo influire sulle condizioni igieniche dello spogliatoio.

Respingono ogni addebito anche riguardo al comportamento del pubblico, sia durante che alla fine della partita non è successo niente e nulla di ingiurioso o irrilevante è stato proferito nei confronti del direttore di gara tantomeno da tesserati o sostenitori della reclamante.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che quanto accaduto sul terreno di gioco ed alla fine dell'incontro nei confronti del direttore di gara sia meritevole di sanzione la cui misura possa però essere rivista.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 100,00.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

229) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTEL SAN PIETRO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE QUARESIMA VINICIO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI ANTONELLI MATTEO, BONAFEDE SAMUELE E CERESINI NICOLO PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE CAMPANA VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.344 LND DEL 3/04/2025
(Gara: NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA – CASTEL SAN PIETRO ROMANO del 30/03/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata la società;

La società Castel San Pietro Romano proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo, tutto integralmente ribadito in sede di audizione, chiedeva l'annullamento o quanto meno la riduzione delle sanzioni comminate ai propri calciatori in quanto il direttore di gara, nel referto, non ha riportato correttamente quanto avvenuto sul terreno di gioco.

In particolare tutti i calciatori coinvolti nonché l'allenatore hanno soltanto protestato e mai hanno rivolto ingiurie e minacce nei confronti dell'arbitro.

Lo stesso clima della gara è sempre stato tranquillo.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, dichiara inammissibile il reclamo in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Sig. Quaresima Vinicio ai sensi dell'art. 137 comma 3 del C.G.S. e respinge il reclamo per quanto concerne le sanzioni a carico dei calciatori ritenendo congrue le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo.

Il comportamento tenuto dai calciatori della società Castel San Pietro Romano nei confronti del direttore di gara non è tollerabile e pertanto meritevole delle sanzioni irrogate.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Quaresima Vinicio, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Aldo Goldoni

Pubblicato in Roma il 23 maggio 2025

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantageggiato